

FEDE, INTENZIONE E DIGNITÀ SACRAMENTALE NEL MATRIMONIO TRA BATTEZZATI

Introduzione

La secolarizzazione dell'epoca postmoderna sta assumendo dimensioni incontrollabili che condizionano ogni ambito della persona e delle sue azioni. In ambito ecclesiale, anche i fedeli del popolo di Dio non vanno esenti da una sorta di "scristianizzazione di fatto" che li vede battezzati ma non più credenti, oppure battezzati e credenti ma non più praticanti. La mancanza di fede e/o di pratica religiosa diviene rilevante proprio nel momento in cui i battezzati si avvicinano ai sacramenti e chiedono di contrarre il matrimonio canonico.

Dal punto di vista giuridico, ci si chiede quale sia il valore da attribuire a tali matrimoni, quando una o entrambe le parti, pur battezzate, si dichiarano non credenti. La dottrina, anche teologica¹, la giurisprudenza e il magistero si sono interrogati² sulla necessità della

¹ G. CANOBBIO, «La teologia sacramentaria», in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (ed.), *Il diritto canonico nel sapere teologico. Prospettive interdisciplinari*, Milano 2004, 130-139.

² L'attualità della problematica non ha mancato di interessare anche studenti in diritto canonico che si sono cimentati nella propria ricerca dottorale sull'argomento. A titolo esemplificativo, indichiamo due recenti tesi dottorali pubblicate alla Pontificia Università Urbaniana: K. ČAVAR, *Matrimonio con*

fede, non solo perché essa si pone a sicura garanzia dell'efficacia di grazia del segno sacramentale nuziale, ma anche perché, quando manca la fede nei nubendi, ci si domanda se si possa ancora parlare di validità in tali matrimoni. Evidentemente al giurista interessa la prospettiva di validità e non, almeno immediatamente, l'efficacia del matrimonio sacramentale³.

Tra i battezzati il contratto matrimoniale è elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento. Da tale principio dogmatico segue l'inseparabilità tra contratto e sacramento; e come tale è stato codificato nel CIC ed è presentato dal magistero pontificio, in quanto fondato sulla rivelazione del progetto di Cristo Redentore sul matrimonio.

È dogma di fede divina e cattolica che il matrimonio è uno dei sette sacramenti istituiti da Cristo⁴.

esclusione del valore sacramentale nella dottrina e nella giurisprudenza attuali, Sarajevo 2005; N. PRANDO, *La necessità della fede nel matrimonio tra battezzati*, Roma 2005.

³ Nel contesto dell'accompagnamento pastorale dei divorziati risposati, è stato autorevolmente evidenziato: «Ulteriori studi approfonditi esige invece la questione se cristiani non credenti – battezzati, che non hanno mai creduto o non credono più in Dio – veramente possano contrarre un matrimonio sacramentale. In altre parole: si dovrebbe chiarire se veramente ogni matrimonio tra due battezzati è “ipso facto” un matrimonio sacramentale. Di fatto anche il Codice indica che solo il contratto matrimoniale “valido” fra battezzati è allo stesso tempo sacramento (cf. CIC, can. 1055 §2). All'essenza del sacramento appartiene la fede; resta da chiarire la questione giuridica circa quale evidenza di “non fede” abbia come conseguenza che un sacramento non si realizzi». J. RATZINGER, «Introduzione», in CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Sulla pastorale dei divorziati risposati*, Città del Vaticano 1998, 27-28.

⁴ CONCILIUM TRIDENTINUM, Sessio VII, *Decretum De sacramentis*, DS 1600-1630.

La questione sulla sacramentalità del contratto matrimoniale ha conosciuto, storicamente parlando, differenti risposte, che possono ricondursi sostanzialmente a due: la prima, che prospetta una identità tra contratto e sacramento, e dalla quale scaturisce l'inseparabilità tra i due aspetti; la seconda, che ravvisa nel sacramento una dimensione, per così dire, aggiuntiva al contratto naturale, per cui si ammette la separabilità tra sacramento e contratto.

1. Tra i battezzati ogni contratto matrimoniale è sacramento

Il tema inerente al rapporto di inseparabilità e separazione tra il contratto matrimoniale e il sacramento⁵ era echeggiato più volte nelle discussioni dei Padri tridentini, soprattutto trattando del potere della Chiesa di stabilire l'impedimento dirimente di clandestinità. Ma il Concilio preferì non esprimersi autoritativamente né per l'una né per l'altra soluzione. Naturalmente la questione si ripropose presto alla teologia post-tridentina; che anzi, per le sue implicazioni ne ha segnato talmente la vita fino all'inizio del XX secolo, da potersi affermare che la sua soluzione costituisce il risultato più consistente dell'intera speculazione teologico-giuridica dal Concilio tridentino alla prima codificazione latina⁶.

⁵ Ci rifacciamo a quanto già elaborato nel nostro *Il matrimonio canonico nell'ordine della natura e della grazia. Commento al Codice di Diritto Canonico, Libro IV, Parte I, Titolo VII*, Città del Vaticano 2006², 94-98.

⁶ Cf. S. ARDITO, «Il matrimonio nella teologia posttridentina», in A.M. TRIACCA – G. PIANAZZI (edd.), *Realtà e valori del sacramento del matrimonio*, Roma 1976, 167-171.

Tra le questioni più importanti che indussero la riflessione teologica post-tridentina ad approfondire la relazione contratto-sacramento nel matrimonio, gli Autori approfondirono: la determinazione del ministro del matrimonio in quanto sacramento; la natura, sacramentale o no, del matrimonio tra assenti; la natura, sacramentale o no, del matrimonio dei non cristiani dopo la conversione e il battesimo di entrambi i coniugi. Era evidente, infatti, che le divergenti soluzioni a questi problemi dipendevano, in fondo, dal diverso modo di concepire il rapporto tra il contratto naturale e il sacramento del matrimonio.

Sull'esempio dei Padri conciliari, la riflessione teologica posteriore a Trento si accostò al problema partendo dal dato inoppugnabile della definizione conciliare della sacramentalità del matrimonio per giungere alla conclusione della piena identità tra il contratto e il sacramento; il che, peraltro, era già abbastanza chiaro nelle discussioni tridentine, che vedevano i più favorevoli alla dottrina della identità.

Altri Autori, invece, affrontarono la questione partendo dal punto di vista della intenzione necessaria per la valida celebrazione dei sacramenti, e di qui conclusero che non vi sono ragioni, né logiche né teologiche, per escludere la validità naturale del matrimonio quando nei contraenti difetta solo l'intenzione del sacramento: il che, ovviamente, comporta una reale separabilità tra questo e il contratto. In particolare questa soluzione fu condivisa e difesa da quanti, seguendo Melchior Cano⁷ (+ 1560), inse-

⁷ Contemporaneamente alla pubblicazione del Decreto tridentino *Tametsi*, Melchior Cano rendeva di dominio pubblico la sua opera *De Locis Theologicis*, Patavii 1734², la cui tesi

gnavano anche che il ministro del sacramento è il sacerdote che assiste e benedice le nozze, e non gli stessi contraenti.

La posizione di Cano, e di quanti, dopo di lui, teologi e canonisti dei secoli XVI e XVII, sposarono la tesi della separabilità reale tra il contratto e il sacramento, fu di fatto assunta sul piano politico da Regalisti e Giuseppinisti che se ne servirono per limitare e persino negare all'autorità ecclesiastica ogni competenza giurisdizionale sul matrimonio dei battezzati⁸.

Portando alle estreme conseguenze la tesi della distinzione tra contratto e sacramento, alcuni Gian-senisti e Giuseppinisti professarono una separazione reale tra il contratto e il sacramento, e ridussero la sacramentalità al rango di puro rito, del tutto accessorio al contratto e senza alcun interesse per lo Stato, al quale attribuirono, in conclusione, il potere giurisdizionale esclusivo su tutti i matrimoni.

Purtroppo le controversie e le divergenze non si fermarono a livello dottrinale e speculativo, ma si

fondamentale era la separabilità tra contratto e sacramento nel matrimonio, con la conseguente esclusione sia della competenza della Chiesa sul contratto sia dell'identificazione tra ministri e sposi nel matrimonio.

⁸ Sfruttando la tesi di Cano, i Regalisti giunsero a sostenere che il potere dato alla Chiesa da Cristo è di natura spirituale e perciò non estensibile, né direttamente né indirettamente, alle cose temporali, quali sono i contratti. Dunque, relativamente al matrimonio dei battezzati, che consta di due realtà distinte e separate – il contratto e il sacramento –, alla Chiesa compete solo fissare le condizioni necessarie alla validità del sacramento, mentre allo Stato compete tutto ciò che rientra nella sfera contrattuale del matrimonio.

spostarono anche sul piano politico, investendo così i rapporti tra la Chiesa e gli Stati, che non esitarono a passare, ben presto, all'applicazione concreta delle conseguenze formulate da Regalisti e Giansenisti.

A questo punto la Chiesa divenne più che mai ferma e risoluta nel difendere la propria dottrina e i propri diritti. A partire dal Magistero di Pio VI si è iniziato ad insegnare in modo chiaro che nel matrimonio cristiano non si può dare separazione tra contratto e sacramento. Da Pio VI⁹ in poi, quasi non ci fu Papa che non contrastò le iniziative del potere politico in materia di giurisdizione matrimoniale sulla base della dottrina della identità perfetta tra il contratto e il sacramento del matrimonio: sembrava, infatti, che questa fosse la via più sicura per fondare la competenza "esclusiva" della Chiesa sul matrimonio dei battezzati. Le definizioni più precise circa la dottrina vennero da Pio IX¹⁰, ma il Pontefice che conta gli interventi più numerosi fu Leone XIII¹¹.

L'inizio del secolo XX ha segnato l'affermazione definitiva della dottrina della identità. Infatti, nel 1910 il Tribunale della Rota Romana, in una sua risposta dichiarava che ormai l'identità doveva ritenersi dottrina *proxima fidei*¹². Tale acquisizione fu

⁹ PIUS PP. VI, Epistula, *Deessemus nobis*, ad Episcopum Motulensem, 16 septembris 1788, DS 2598.

¹⁰ PIUS PP. IX, *Syllabus*, 8 decembris 1864, DS 2966.

¹¹ LEO PP. XIII, Encyclica, *Arcanum divinae sapientiae*, 10 februarum 1880, DS 3145-3146. Il testo pontificio in DS 3145 («non posse contractum verum et legitimum consistere, quin sit eo ipso sacramentum») costituisce fonte del can. 1012 §2 del CIC/17.

¹² SACRA ROMANA ROTA, coram Persiani, *Colonien.*, 27 augusti 1910, AAS 2 (1910) 933: «Inter christicolae enim con-

fatta propria anche dal Legislatore pio-benedettino che la ratificò nel disposto del can. 1012 §2¹³.

2. L'inseparabilità, il suo fondamento e le principali conseguenze teologico-giuridiche

La dottrina circa l'inseparabilità del contratto dal sacramento, strettamente connessa con l'atto costitutivo del matrimonio, per sua natura contrattuale, e con la soluzione teologico-scolastica del solo consenso delle parti quale sua causa efficiente e insieme segno sacramentale in senso stretto, dopo il Vat. II è stata accusata di essere l'altro ostacolo della tradizione da superare per un reale rinnovamento della teologia del matrimonio, perché essa pure riduttiva della sacramentalità al solo atto transeunte della celebrazione. Di qui l'esplicita proposta di qualcuno ai membri della Pontificia Commissione di revisione del Codice per una «attenzione forte alla situazione attuale della teologia sacramentaria»¹⁴. È possibile che da un primo approccio al CIC/83 se ne riporti l'impressione che, ciononostante, di fatto sia rimasto meno sensibile alle istanze conciliari sulla sacramen-

tractus a sacramento separari non potest, quod indubitati iuris est, et fidei proximum (PIUS IX, *Syll.* 66, 67, 73); ideo indubitati iuris est, et fidei proximum, contractum sine sacramento, et sacramentum sine contracto constare non posse».

¹³ Più diffusamente in D. BAUDOT, *L'inséparabilité entre le contrat et le sacrement de mariage. La discussion après le Concile Vatican II*, Roma 1987, 52-56.

¹⁴ Cf. G. GRASSO, «Il matrimonio come sacramento», in AA.VV., *Il matrimonio cristiano. Studi biblici, teologici e pastorali. Il nuovo rituale*, Torino 1978, 95.

talità del matrimonio, giacché pur accedendo all'affermazione di una "peculiare consacrazione" dei coniugi¹⁵, riproponendo la dottrina della inseparabilità ne esclude la diffusa interpretazione teologica della sacramentalità permanente del matrimonio.

In primo luogo bisogna rilevare che la riflessione scolastica sul matrimonio ha posto in rilievo l'aspetto giuridico del suo momento costitutivo, così che la sua soluzione consensuale ha influito anche sulla determinazione del segno sacramentale¹⁶. Questa enfasi costituisce un dato ecclesiologico da intendere e valutare come positivo apporto alla tradizione. Né, d'altra parte, tale dottrina ha mai impedito a validi teologi di porre in risalto come la significazione sacramentale e la grazia propria del sacramento del matrimonio raggiunge l'intera vita coniugale¹⁷.

In secondo luogo bisogna prendere atto che l'approfondimento teologico della sacramentalità permanente del matrimonio meglio si comprende se si presuppone la concezione di un matrimonio sacramento che operi una consacrazione permanente analoga a quella che per altri sacramenti viene significata come

¹⁵ In GS 48 e nel can. 1134, che assume quel testo conciliare, la formula *veluti consecrantur* viene resa approssimativamente con traduzioni quali: "come consacrati" o "quasi consacrati". Ma non sarebbe il caso di impiegare un uso analogo alla nozione di "consacrazione"? Sotto questo profilo, secondo quanto insinua anche il can. 835 §4, sembra preferibile parlare di "peculiare consacrazione" dei coniugi.

¹⁶ Cf. S. ARDITO, «Il matrimonio nella teologia postridentina» (cf. nt. 6), 222-226.

¹⁷ Cf. E. CAPPELLINI, «Matrimonio e santità», in E. CAPPELLINI - F. COCCOPALMERIO, *Temi pastorali del nuovo Codice*, Brescia 1984, 109-112.

carattere, e quindi di un sacramento costitutivo di uno specifico stato ecclesiale al pari di essi¹⁸. Perciò, sulla base della ricerca e della dottrina teologica circa la sacramentalità del matrimonio, che per i battezzati è inseparabile dal contratto, non si può non condividere la soluzione normativa che il Legislatore ha scelto nel CIC/83. Tale soluzione, però, va inserita e perciò compresa nel suo nuovo contesto, dal quale risulta evidente che «ormai l'affermazione va intesa non in forma esclusiva, bensì solo assertiva, nel senso cioè, che rimane ferma la dottrina dell'inseparabilità della natura sacramentale dal momento costitutivo di un valido matrimonio tra i battezzati, ma senza che ciò comporti un'implicita esclusione della natura sacramentale anche dello stato coniugale»¹⁹. D'altra parte, merita rilevare che l'affermazione della istituzione sacramentale del matrimonio è posta nel §1 del can. 1055, là dove si definisce il matrimonio in quanto tale.

L'acquisizione dell'inseparabilità tra contratto e sacramento costituisce la prima e più importante conseguenza di tale dato; e si pone a sicura garanzia dell'esclusiva competenza della Chiesa sul matrimonio dei battezzati, fatta salva la competenza dello Stato solo per quanto attiene agli effetti meramente civili del matrimonio canonico, di cui al can. 1059.

Secondariamente, consegue l'identità, nel sacramento del matrimonio, tra ministri e nubendi. Infatti,

¹⁸ Cf. S. ARDITO, «Ministerialità dei laici nella celebrazione del matrimonio: segno caratterizzante una vocazione-consacrazione laicale qualificata?», *Monitor Ecclesiasticus* 108 (1983) 144-151.

¹⁹ Così S. ARDITO, «Natura del matrimonio canonico e sua preparazione», in E. CAPPELLINI (ed.), *Il matrimonio canonico in Italia*, Brescia 1992², 58.

se gli sposi sono certamente ministri del contratto, lo sono al contempo anche del sacramento, da esso inseparabile. Benché il CIC/83 non contenga un'esplicita dichiarazione in tal senso, ma solo un'indiretta conferma nei disposti dei cann. 1112 §1 e 1116, secondo cui due battezzati possono celebrare il loro matrimonio-sacramento senza l'assistenza del ministro sacro, da questa identità deriva sia che l'assistenza del ministro sacro, richiesta dalla forma canonica (can. 1108), ha il valore di una "solennità" ecclesiale; sia che l'esistenza o meno del sacramento dipende dalla validità o invalidità del contratto; sia che l'esclusione della sacramentalità è esclusione del matrimonio stesso e quindi rende nulla la celebrazione (can. 1101 §2); sia, infine, che, in caso di convalidazione semplice o di sanazione in radice (cann. 1156-1165), il sacramento si ha quando si costituisce di fatto il vincolo coniugale.

Dalla dottrina della inseparabilità deriva ancora che è sacramento sia il matrimonio valido tra due battezzati celebrato tramite procuratore, alle condizioni di validità prescritte dal can. 1105; sia il matrimonio valido tra due non battezzati dopo che entrambi hanno ricevuto il battesimo²⁰.

Il can. 1055 §2 esclude, invece, positivamente la sacramentalità del matrimonio tra un battezzato e un

²⁰ Si potrebbe ipotizzare qui il caso di due pagani che, uniti da valido vincolo naturale, al momento della ricezione del battesimo escludono con positivo atto di volontà la sacramentalità. In questo caso, il matrimonio sarebbe nullo per simulazione; la nullità per esclusione della sacramentalità opererebbe retroattivamente anche sul vincolo naturale, contratto validamente prima del battesimo, che però ora, *post baptismum receptum*, non può più essere considerato tale.

non battezzato. Dal punto di vista teologico il problema circa la natura sacramentale o meno di tale matrimonio rimane aperto²¹. Il CIC/83, anche per ragioni di certezza giuridica, segue di fatto l'opinione che nega la sua sacramentalità e che ha il suo fondamento teologico più valido nell'affermazione tomista: «matrimonium non potest claudicare»²². Infatti, il can. 1055 §2 parla di matrimonio *inter baptizatos*; sulla scia del can. 1055 §2 si trova il can. 1061 §1, che pone a fondamento della definizione del matrimonio rato-sacramento quello valido *inter baptizatos*; mentre il corrispondente can. 1015 §1 del CIC/17 usava la formula «matrimonium baptizatorum»²³; a norma del can. 1143, il matrimonio in questione, a certe condizioni può essere sciolto anche dopo la sua consumazione; il che non sarebbe possibile se per il CIC/83 fosse un sacramento, giacché il can. 1141 stabilisce l'indissolubilità assoluta per il matrimonio sacramento dopo la sua consumazione.

La sacramentalità è sempre implicita, anche se gli sposi non pensano ad inserirla direttamente nel consenso matrimoniale, oppure non credono in essa per mancanza di fede.

L'unica cosa, pertanto, che appare necessaria per la validità sacramentale è il battesimo: il resto è

²¹ Cf. S. ARDITO, «Natura del matrimonio canonico e sua preparazione» (cf. nt. 19), 59.

²² *Suppl.*, q. 47, art. 4.

²³ Il suggerimento in favore della formula «matrimonium inter baptizatos» in sostituzione della precedente «matrimonium baptizatorum» fu così motivato: «quia non certum est omne matrimonium personae baptizatae esse sacramentum, ex. gr. quando una pars non sit baptizata», *Communicationes* 9 (1977) 129.

quasi automaticamente consequenziale. Certamente l'intenzione è richiesta per il matrimonio, così come per gli altri sacramenti, anche se nel matrimonio è sufficiente avere l'intenzione di unirsi in un legame stabile. Infatti, a motivo dell'inseparabilità assoluta del contratto dal sacramento, quest'ultimo è voluto necessariamente anche se implicitamente, pur quando il battezzato ha l'intenzione di porre in essere il solo matrimonio naturale. Diversamente l'esclusione positiva del sacramento equivale all'esclusione del matrimonio stesso.

3. La mancanza di fede e l'esclusione della sacramentalità nella dottrina degli Autori

La questione concernente il rapporto tra fede e sacramento del matrimonio tra battezzati suggerisce di considerare con attenzione se il matrimonio tra battezzati non credenti sia da considerarsi sempre sacramento. Si tratta qui di determinare se la fede sia necessaria non solo per l'efficacia ma anche per la valida celebrazione del matrimonio. Pare che la dottrina maggioritaria sia del parere che la fede non è rilevante per la validità del matrimonio sacramentale; altri, invece, seguono la linea tracciata dalla Commissione Teologica Internazionale, secondo cui la fede è necessaria per la validità del matrimonio.

Nelle discussioni in merito a tale questione si sono fatte strada due linee di pensiero: la prima, tradizionale, che ammette una identità tra contratto e sacramento e riconosce l'inseparabilità tra le due realtà in senso assoluto; la seconda, che ritiene il sacramento separabile dal contratto, in quanto nel sacramento entra la fede dei nubendi, fede che è

dono soprannaturale ma anche atto della persona. Se i sacramenti sono azione di Cristo e della Chiesa, bisogna spiegare in che senso il matrimonio è anche azione umana significata e realizzata dal consenso, come pure rimane da esplicitare in che senso e fino a che punto l'atto umano consensuale, nel matrimonio tra battezzati, è naturalmente soprannaturale.

3.1 *Prima del Vat. II*

Fino al Vat. II le posizioni degli Autori sono state pressoché concordi nel ritenere che la dignità sacramentale non può essere esclusa con positivo atto di volontà così come avviene per le proprietà essenziali e quindi quando si esclude la sacramentalità si opera una esclusione dell'intero matrimonio²⁴. Anche la linea della giurisprudenza dell'epoca, in argomento, teneva per la validità del matrimonio nel caso uno o entrambi i contraenti avessero escluso la sacramentalità, a meno che l'esclusione della sacramentalità non venisse posta come condizione per la validità del contratto. Si pensava allora che quando un battezzato che si professava non credente escludeva la

²⁴ P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, Typis Polyglottis Vaticanis 1937, Vol. II, 46: «Quod si pars mentali intentioni excludat tantum rationem Sacramenti, dicens positive in mente sua: *volo matrimonium, sed nolo Sacramentum*, valet matrimonium et est verum Sacramentum. Ratio est quia intentio ministri est necessaria ad ritum sacramentalem ponendum (in casu nostro contractum matrimoniale); sed hoc posito, quod ille ritus habeat Sacramenti rationem et effectus sacramentales producat, non pendet ab intentione ministri, sed ab institutione Christi. Quid vero iuris si pars non interpretative tantum, sed positive diceret in mente sua: *volo matrimonium, sed nolo Sacramentum, secus nolo ipsum matrimonium* [...]».

sacramentalità, tale esclusione non era invalidante fin tanto che la volontà escludente non diventava prevalente rispetto a quella di contrarre.

Nella giurisprudenza dell'epoca, come pure nella dottrina, era opinione comune che i battezzati che rifiutano la fede o si dicono non credenti contraggono validamente, purché esprimano il consenso nella forma canonica e si tratti di *consensus in matrimonium*. La sacramentalità, infatti, veniva ricondotta alla volontà di Cristo; la volontà di escludere la sacramentalità non ha effetto invalidante in quanto non prevale sulla volontà di contrarre. Tale ragionamento si fonda evidentemente sulla assoluta identità tra contratto e sacramento. Tale posizione, sia nell'ambito canonistico sia in quello teologico, rimase invariata fino al Vat. II.

3.2 Dopo il Vat. II

Dopo il Concilio le opinioni degli Autori iniziano a diversificarsi, soprattutto se si tiene conto delle proposizioni della Commissione Teologica Internazionale²⁵, la quale ha esaltato il valore della fede dei

²⁵ COMMISSIO THEOLOGICA INTERNATIONALIS, *Theses de doctrina matrimonii christiani*, 2, 3: Baptismum, fides actualis, intentio, matrimonium sacramentale, EV 6/492: «L'esistenza di "battezzati non credenti" pone oggi un nuovo problema teologico ed un grave dilemma pastorale, soprattutto se appare evidente la mancanza, anzi il rifiuto della fede. L'intenzione di compiere ciò che fanno Cristo e la Chiesa è la condizione minima richiesta affinché il consenso diventi, sul piano della realtà sacramentale un vero "atto umano". Benché il problema circa l'intenzione e quello concernente la fede personale dei contraenti non devono essere confusi tra di loro

battezzati e il legame tra fede e intenzione di fare ciò che fa Cristo e la sua Chiesa nel sacramento del matrimonio, e la relazione tra il can. 1099 e il can. 1101 §2. Presentiamo, in forma sintetica, le opinioni più significative di alcuni Autori.

L'esclusione della dignità sacramentale nel matrimonio non è giuridicamente rilevante, in quanto essa non rientra nella «*substantia matrimonii* di cui il diritto matrimoniale si occupa sia in materia di simulazione sia in materia di condizioni (contro la sostanza del matrimonio)»²⁶. Questa la tesi di Orio Giacchi, il quale ritiene anzitutto che la sacramentalità vada considerata come lo stesso matrimonio nella prospettiva soprannaturale; e poi sottolinea anche la dimensione naturale del matrimonio, per cui gli elementi sufficienti per il contratto lo sono anche per il sacramento: la sacramentalità dipende dal solo fatto che il patto naturale è contratto validamente tra battezzati.

Una posizione preconciare che sostiene una volontà prevalente di esclusione della sacramentalità

tuttavia non possono venire totalmente separati. In ultima analisi la vera intenzione nasce e si nutre di fede viva; dove quindi non c'è nessuna traccia di fede in quanto tale (nel senso di "credenza" = essere disposto a credere), e non si riscontra alcun desiderio della grazia e della salvezza sorge il dubbio di fatto se vi sia o no la predetta intenzione generale e veramente sacramentale, e se il matrimonio contratto sia valido o no. Come s'è notato, la fede personale dei contraenti per sé non costituisce la sacramentalità del matrimonio, ma mancando del tutto la fede personale resterebbe inficiata la validità del sacramento».

²⁶ O. GIACCHI, *Il consenso nel matrimonio canonico*, Milano 1973, 273.

perché si abbia l'invalidità del matrimonio è quella proposta da Cormac Burke²⁷. Questo Autore pone a fondamento della sua tesi il carattere battesimale dei contraenti e l'identità tra sacramento e matrimonio. Su questa base egli sostiene che l'intenzione minima richiesta per un valido matrimonio è quella di sposarsi, dato che «la ricezione del sacramento non dipende dall'intenzione sacramentale degli sposi, ma dalla loro condizione ontologica di cristiani»²⁸. La fede è rilevante per la fruttuosità del matrimonio ma non è essenziale per la validità del sacramento²⁹. Dal punto di vista procedurale egli ritiene che escludere la sacramentalità equivale ad una esclusione totale, e che l'errore circa la sacramentalità va ricondotto alla simulazione totale³⁰. In definitiva, per produrre un matrimonio invalido è necessaria una volontà prevalente, per cui quando si tratta del matrimonio tra battezzati e vi è l'intenzione matrimoniale naturale, quel matrimonio è valido ed è sacramento, poiché il battesimo "sacramentalizza" il matrimonio e, dunque, tra battezzati non è possibile contrarre un matrimonio non sacramentale.

Urbano Navarrete segue da una parte la linea della volontà prevalente per provare l'esclusione

²⁷ Cf. C. BURKE, «La sacramentalità del matrimonio: riflessioni canoniche», in AA.VV., *Sacramentalità e validità del matrimonio nella giurisprudenza del Tribunale della Rota Romana*, Città del Vaticano 1995, 139.

²⁸ C. BURKE, «La sacramentalità del matrimonio» (cf. nt. 27), 145.

²⁹ Cf. C. BURKE, «La sacramentalità del matrimonio» (cf. nt. 27), 146.

³⁰ Cf. C. BURKE, «La sacramentalità del matrimonio» (cf. nt. 27), 148.

della dignità sacramentale³¹ e colloca questa tra le simulazioni parziali, in quanto ravvisa una diversità tra l'atto di volontà di chi esclude il matrimonio stesso e l'atto di chi, pur volendo il matrimonio, ne esclude la sacramentalità³²; dall'altra collega l'esclusione della sacramentalità all'errore del can. 1099 e precisa che «l'errore circa la sacramentalità ha la stessa incidenza sul consenso di quanto abbia l'errore circa l'unità e l'indissolubilità del matrimonio (can. 1099)», e perciò «la sacramentalità, per quanto attiene al consenso, riveste le stesse qualità delle proprietà»³³. Nella equiparazione tra sacramentalità e proprietà essenziali, pare che questo Autore consideri l'esclusione della dignità sacramentale come simulazione parziale.

Sulla medesima linea sembra muoversi Antoni Stankiewicz. In una sua sentenza del 29 aprile 1982³⁴, trattando della simulazione del matrimonio tra battezzati senza fede, riafferma che per la validità del matrimonio è richiesto il consenso ma non la fede. Essendo nel matrimonio cristiano gli stessi sposi i ministri del sacramento, essi devono avere

³¹ Cf. U. NAVARRETE, «Matrimonio cristiano e sacramento», in AA.VV., *Amore e stabilità nel matrimonio*, Roma 1976, 73.

³² Cf. U. NAVARRETE, «Per un nuovo ordinamento canonico del matrimonio», in AA.VV., *Matrimonio, famiglia e divorzio*, Napoli 1971, 344.

³³ U. NAVARRETE, «I beni del matrimonio: elementi e proprietà essenziali», in AA.VV., *La nuova legislazione canonica matrimoniale*, Città del Vaticano 1986, 94.

³⁴ Cf. Coram Stankiewicz, *Bononien.*, 29 aprilis 1982, in APOSTOLICUM ROTAE ROMANAE TRIBUNAL, *Decisiones seu sententiae*, 74 (1987) 245-254.

almeno l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa; quando tale intenzione minima venisse a mancare del tutto, solo allora si avrebbe un matrimonio invalido, perché privo completamente di fede o perché i contraenti rifiutano l'essenza stessa del matrimonio cristiano. L'intenzione matrimoniale può però anche essere viziata da errore che determina la volontà. In una successiva sentenza del 19 maggio 1988³⁵, lo stesso Ponente precisa che l'intenzione dei battezzati nel matrimonio dev'essere *vere sacramentalis*, e quindi quando manca tale intenzione il matrimonio è invalido. Considerando poi il can. 1099 come possibilità per interpretare il can. 1101 §2 egli sostiene che «come l'errore può determinare la volontà ad accettare il matrimonio soltanto non sacramentale viziando il consenso (can. 1099), così anche si può direttamente escludere la dignità sacramentale del matrimonio con l'atto positivo di volontà, come elemento essenziale del matrimonio (can. 1101 §2) senza che sia necessaria una volontà assoluta o dedotta in condizione di escludere lo stesso matrimonio "si sit sacramentum"»³⁶. La disamina del rapporto tra questi due canoni sembra confermare la linea dottrinale e giurisprudenziale dell'Autore che pare dirigersi verso una interpretazione che individua nella sacramentalità una proprietà essenziale del

³⁵ Cf. Coram Stankiewicz, *Florentina*, 19 maii 1988, in APOSTOLICUM ROTAE ROMANAE TRIBUNAL, *Decisiones seu sententiae*, 80 (1993) 87-92.

³⁶ A. STANKIEWICZ, «Errore circa le proprietà e la dignità sacramentale del matrimonio», in AA.VV., *La nuova legislazione matrimoniale canonica. Il consenso: elementi essenziali, difetti, vizi*, Città del Vaticano 1986, 132.

matrimonio e quindi a considerare la sua esclusione come simulazione parziale, nonostante la linea giurisprudenziale prevalente la vedesse come simulazione totale.

Considera ugualmente l'esclusione della sacramentalità come simulazione parziale Zenon Grocholewski³⁷; egli ritiene che anche quando si esclude un elemento o una proprietà essenziali – supposta, nel matrimonio tra battezzati, l'inseparabilità contratto-sacramento – si deve ammettere che, nell'ordine ontologico, senza proprietà non c'è matrimonio, mentre nell'ordine psicologico, cioè *quoad nubentes*, gli sposi pensano di volere un vero matrimonio ma privo di un elemento o proprietà essenziale³⁸. L'Autore ritiene, dunque, che la sacramentalità debba considerarsi come proprietà essenziale; per quanto attiene poi alla intenzione dei nubendi, l'Autore spiega che essi non devono positivamente avere l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa, ma è sufficiente che tale intenzione non venga esclusa, perché in tal caso essa equivarrebbe all'esclusione della sacramentalità³⁹.

Per una valida celebrazione sacramentale del matrimonio la fede non è necessaria⁴⁰. Tanto sostiene Mario Francesco Pompedda, e aggiunge che

³⁷ Cf. Z. GROCHOLEWSKI, «L'esclusione della dignità sacramentale del matrimonio come capo autonomo di nullità matrimoniale», *Monitor Ecclesiasticus* 121 (1996) 225.

³⁸ Cf. Z. GROCHOLEWSKI, «L'esclusione della dignità sacramentale» (cf. nt. 37), 226.

³⁹ Cf. Z. GROCHOLEWSKI, «L'esclusione della dignità sacramentale» (cf. nt. 37), 236-237.

⁴⁰ Cf. M.F. POMPEDDA, *Studi di diritto matrimoniale canonico*, Milano 1993, 422.

l'intenzione degli sposi non deve necessariamente essere sacramentale, potendosi ritenere come sufficiente l'intenzione implicita di fare ciò che fa la Chiesa. Anche se la fede non ha rilevanza diretta sulla validità del matrimonio, essa può provocarne la nullità per errore circa la dignità sacramentale e quando tale errore provoca l'atto di volontà con cui si esclude positivamente la sacramentalità, si avrebbe una simulazione⁴¹. Egli sostiene che l'errore circa la sacramentalità per mancanza di fede debba considerarsi autonomamente rispetto alla simulazione⁴².

Argomentando sull'autonomia dell'errore circa la sacramentalità, l'Autore distingue una triplice tipologia di errore: quello semplice, che in quanto giudizio falso dell'intelletto non ha influsso sulla volontà, quello che causa il contratto, che influisce sulla volontà ma non è oggetto della volontà dei nubendi e quindi non rende nullo il consenso, e quello specifico, che in quanto diventa oggetto della volontà rende nullo il consenso⁴³. Per la validità del matrimonio sacramentale è necessaria una traccia di fede, sia perché la mancanza di essa può provocare l'errore invalidante sia perché non si può ammettere che i contraenti senza fede possano avere la retta intenzione di fare ciò che fa la Chiesa.

Daniel Faltin segue la linea tradizionale che individua nella fede un requisito necessario per la vali-

⁴¹ Cf. M.F. POMPEDDA, *Studi di diritto matrimoniale canonico* (cf. nt. 40), 434.

⁴² Cf. M.F. POMPEDDA, *Studi di diritto matrimoniale canonico* (cf. nt. 40), 437.

⁴³ Cf. M.F. POMPEDDA, *Studi di diritto matrimoniale canonico* (cf. nt. 40), 437-438.

dità del matrimonio sacramentale⁴⁴. Sulla scorta di quanto si legge nell'*Ordo celebrandi matrimonium* del 1969⁴⁵, nelle proposizioni della Commissione Teologica Internazionale⁴⁶, nella *Propositio* 12 del Sinodo dei Vescovi del 1980⁴⁷ e in *Familiaris consortio*⁴⁸, egli ritiene che il sacramento del matrimonio suppone e richiede la fede.

José M. Serrano Ruiz sostiene l'inseparabilità tra contratto e sacramento e reputa si debba considerare la peculiare unicità del matrimonio nella sua essenza sacramentale⁴⁹. Il matrimonio, come sacramento, esige maturità psicologica e di fede e quindi tra i battezzati acquista prevalenza, rispetto alla dimensione naturale, quella sacramentale. Pertanto non sarebbe accettabile

⁴⁴ Cf. D. FALTIN, «L'esclusione della sacramentalità del matrimonio con particolare riferimento al matrimonio dei battezzati non credenti», in AA.Vv., *La simulazione del consenso matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 1990, 57-94.

⁴⁵ Il n. 7 dei *Praenotanda* recita: «In modo particolare, i pastori d'anime ravvivino e alimentino la fede dei fidanzati: il sacramento del matrimonio, infatti, presuppone ed esige la fede». EV 3/871.

⁴⁶ COMMISSIO THEOLOGICA INTERNATIONALIS, *Theses de doctrina matrimonii christiani*, EV 6/490-493.

⁴⁷ SYNODUS EISOPORUM, *Elenchus propositionum Post disceptationem*, de munere familiae christianae in mundo hodierno, 24 octobris 1980, EV 7/714: «Il sacramento del matrimonio, allo stesso modo degli altri sacramenti, non solo presuppone la fede, ma la nutre, la rafforza e la esprime».

⁴⁸ IOANNES PAULUS PP. II, *Adhortatio apostolica Familiaris consortio*, de familiae christianae muneribus in mundo huius temporis, 22 novembris 1981, n. 68, AAS 73 (1981) 163-166.

⁴⁹ Cf. J.M. SERRANO RUIZ, «L'ispirazione conciliare nei principi generali del matrimonio canonico», in AA.Vv., *Matrimonio canonico fra tradizione e rinnovamento*, Bologna 1991², 15-97.

che in un matrimonio sacramentale sia da ritenersi soddisfacente il carattere battesimale dei contraenti e il consenso naturalmente sufficiente; in tal senso egli ritiene possibile l'esclusione della dignità sacramentale e la tratta come una simulazione parziale.

Le opinioni in dottrina e in giurisprudenza si presentano diversificate. Per alcuni, è necessaria la fede, anche se non si spiega con chiarezza il concetto di intenzione di fare ciò che fa la Chiesa e dunque l'influsso della mancata intenzione sul consenso. Se dunque fede e intenzione sono collegate, come si potrà spiegare il grado di intenzione e di fede richiesti nel sacramento del matrimonio?

4. Il *momentum* della fede nel matrimonio sacramentale

Come abbiamo già visto, secondo la Commissione Teologica Internazionale fede e intenzione non si identificano del tutto ma nemmeno possono essere chiaramente separate l'una dall'altra⁵⁰. Per verificare la necessità della fede nel sacramento del matrimonio bisogna considerare anzitutto che nel matrimonio sono gli stessi sposi i ministri del sacramento.

4.1 *Fede e ministro del sacramento*

Per la valida amministrazione dei sacramenti in genere non si richiede la fede personale del ministro,

⁵⁰ Cf. COMMISSIO THEOLOGICA INTERNATIONALIS, *Theses de doctrina matrimonii christiani*, 2, 3: Baptismum, fides actualis, intentio, matrimonium sacramentale, EV 6/492.

né la fede nei sacramenti né che egli sia in stato di grazia. Si richiede tuttavia l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa; questa intenzione sembra sufficiente perché il ministro agisce *nomine Ecclesiae* la cui fede supplisce quella del ministro, quando questi manchi del tutto di fede o abbia una fede vacillante. Se però nel matrimonio i nubendi sono al contempo ministri e soggetti destinatari del sacramento, la valida ricezione del sacramento dipende dalla fede personale del soggetto?

4.2 *Fede e soggetto del sacramento*

Per quanto riguarda il battesimo degli adulti (can. 865 §1), esso è validamente amministrato se il battezzando ha l'intenzione almeno abituale; la fede non è esplicitamente richiesta, ma ciò non esclude che essa sia presupposta. Nel battesimo dei bambini la fede non è richiesta chiaramente, e nemmeno quella dei genitori, atteso che in pericolo di morte il bambino può essere battezzato anche contro la loro volontà (can. 868 §2).

Anche per la confermazione, oltre alla buona disposizione, non è richiesta la fede personale e attuale (can. 889 §2). Per la comunione la ricezione richiede fede e devozione nel Corpo del Signore (can. 913); ma quando si ammettono persone malate di mente sembra difficile ottenere da loro una fede personale e attuale.

Pare, invece, che nella penitenza sia richiesta la fede, dal momento che l'inefficacia equivale all'invalidità: non si può realizzare la sincera conversione a Dio, l'accusa dei peccati e il proposito di emendarsi, con la volontà di riparare e di espiare senza la fede che è in questo sacramento atto fondamentale del penitente (can. 987).

Per l'unzione degli infermi è sufficiente l'intenzione abituale implicita (can. 1006), né è richiesta fede personale e attuale, dato che essa può essere amministrato anche agli infermi privi dell'uso di ragione o addirittura nel dubbio che siano morti (can. 1005).

Anche per il sacramento dell'ordine è necessaria l'intenzione attuale o almeno abituale esplicita, ma non la fede; per la validità, infatti, sono richiesti il battesimo e che l'ordinando sia di sesso maschile (can. 1024).

Da quanto sin qui detto, pare che – ad eccezione della penitenza – la valida ricezione dei sacramenti non richiede la fede che è necessaria solo per l'efficacia; quindi anche nel caso del matrimonio la fede non è richiesta per la validità ma solo per l'efficacia del sacramento.

4.3 Fede e intenzione di fare ciò che fa la Chiesa: quale rapporto?

Stando a quanto ha dichiarato la Commissione Teologica Internazionale, però, pare pure che se per ogni sacramento si richiede una retta intenzione senza la quale si avrebbe un rito formale, non è del tutto chiaro se l'intenzione possa esistere senza la fede. La Commissione Teologica Internazionale sostiene che la vera intenzione nasce e si nutre di una vera fede e perciò in assenza totale di fede non ci sarebbe l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa. Si tratta perciò di approfondire il rapporto tra fede e intenzione. Alcuni Autori pensano che la mancanza di fede può provocare una intenzione non sufficiente. Sulla scia della Commissione Teologica Internazionale si afferma che dove non c'è alcuna traccia di fede sorge il dubbio se si

possa ravvisare una intenzione generale e quindi sacramentale e pertanto se il matrimonio sia valido o meno; come anche se mancando del tutto la fede personale, che di per sé non costituisce la sacramentalità del matrimonio, si può concludere che resta inficiata la stessa validità del matrimonio. Chi segue questa linea di tendenza ritiene che senza fede non si può realizzare una intenzione sufficiente. Altri Autori ritengono, invece, che la fede non sia necessaria né per l'intenzione né per la valida amministrazione del sacramento, essendo sufficienti il battesimo e l'intenzione contrattuale. La retta intenzione si identifica qui con l'intenzione matrimoniale naturale; se si ammette che è necessario, nel matrimonio sacramentale, almeno una intenzione implicita, pare difficile accettare che sia sufficiente la sola intenzione naturale. Riflettere sulla necessità o meno della fede porta a discutere anche sul grado di fede richiesto per il matrimonio sacramentale e anche su come misurare tale grado e su chi debba farlo. I sostenitori dell'irrilevanza della fede per una valida celebrazione del matrimonio sacramentale invocano diversi argomenti a sostegno della loro tesi: la fede è un dono di Dio, e talvolta può essere persa senza colpa del soggetto. Se si tiene per l'inseparabilità tra contratto e sacramento non sarebbe giusto ritenere che i battezzati senza fede sono incapaci di contrarre un vero matrimonio. La mancanza di fede non rende invalido il sacramento perché la fede non rientra tra gli atti costitutivi del sacramento, pertanto sarebbe sufficiente realizzare un matrimonio come già esiste nell'economia della creazione, purché vi sia un valido consenso. La sacramentalità infatti non dipende dalla volontà dei nubendi ma da quella di Cristo. La prassi della Chiesa, poi, suffraga tale tesi, dal momento che riconosce la sacramentalità del matrimonio anche per i

battezzati acattolici⁵¹. Tra i sostenitori della necessità della fede per il sacramento del matrimonio si argomenta che questa è la linea seguita dalla Commissione Teologica Internazionale; la verifica del grado di fede richiesto viene fatta dalla Chiesa, che verifica pure la maturità dei nubendi proprio perché si intende il matrimonio come sacramento della maturità cristiana. E se i nubendi rifiutano esplicitamente la fede, questo rifiuto di fare ciò che fa la Chiesa comporta la celebrazione di un matrimonio invalido.

5. Il *momentum* dell'intenzione nel matrimonio sacramentale

Ci si domanda ora se la celebrazione del matrimonio esiga una intenzione specificamente sacramentale. Il Concilio tridentino ha insegnato che per la validità dei sacramenti si esige nei ministri almeno l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa⁵². La teologia sacramentaria si mostra divisa sull'argomento, allorché da una parte vi è chi richiede nel ministro non solo il compimento dei riti prescritti ma anche l'impegno interiore e personale di compiere un sacramento della Chiesa, dall'altra vi è chi reputa sia sufficiente nel ministro la volontà di compiere esternamente i riti della Chiesa⁵³. «La posizione

⁵¹ IOANNES PAULUS PP. II, Adhortatio apostolica *Familiaris consortio*, n. 68, AAS 73 (1981) 165.

⁵² Cf. DS 611.

⁵³ Cf. J.M. TILLARD, «A proposito dell'intenzione del ministro e del soggetto dei sacramenti», *Concilium* 4 (1968) 131-147.

“esternista” sembra la più conforme alle intuizioni della teologia sacramentaria attuale. Ed essa è anche la più tranquillizzante per i fedeli, rendendo inutile una certa casistica che, lo si indovina spontaneamente, non risponde molto alla semplicità dello spirito evangelico di cui l’atto sacramentale è il luogo per eccellenza»⁵⁴.

Per quanto concerne l’intenzione del soggetto, la teologia propende nel sostenere che il soggetto debba volere il rito sacramentale come compiuto per lui e che tale volontà sia sufficiente anche senza adesione di fede⁵⁵. Alcuni Autori, però, sulla scia di quanto proposto dalla Commissione Teologica Internazionale, sottolineano che l’intenzione sacramentale nasce sempre dalla fede e il soggetto si deve in qualche modo sempre relazionare alla salvezza⁵⁶.

Per la validità del matrimonio sacramentale, la dottrina ritiene unanimemente che è sufficiente l’intenzione di fare ciò che fa la Chiesa. Ma quando si prova a determinare con maggiore precisione il senso specifico di questa intenzione, ci si imbatte in posizioni diversificate e talvolta contrastanti.

Da una parte vi è chi identifica l’intenzione di contrarre matrimonio con l’intenzione di fare ciò che fa la Chiesa, di modo che, anche nel caso di battezzati, è sufficiente la volontà di contrarre che contiene, in se stessa, implicitamente la volontà di fare ciò che

⁵⁴ J.M. TILLARD, «A proposito dell’intenzione del ministro» (cf. nt. 53), 134.

⁵⁵ Cf. J.M. TILLARD, «A proposito dell’intenzione del ministro» (cf. nt. 53), 142-143.

⁵⁶ Cf. J.M. TILLARD, «A proposito dell’intenzione del ministro» (cf. nt. 53), 144.

fa la Chiesa. In questa prospettiva appare anzitutto che per la validità del sacramento non è richiesta una intenzione sacramentale, nemmeno implicita, ma è sufficiente un'intenzione matrimoniale; poi, per il conferimento del sacramento del matrimonio non si esige alcun rito specificamente religioso che sia essenziale, dato che esso coincide con un valido scambio del consenso naturale. Pertanto, l'intenzione richiesta sarebbe semplicemente quella di sposarsi, non essendo essenziale l'intenzione di ricevere un sacramento⁵⁷. Questa posizione dottrinale, maggioritaria almeno prima del Vat. II, proclama il primato della dimensione naturale del matrimonio, oscurando totalmente la dimensione sacramentale.

Dall'altra parte si trovano Autori che richiedono per la validità del matrimonio tra i battezzati un'intenzione sacramentale, la quale implica di voler celebrare consapevolmente e direttamente il sacramento. «In realtà, una cosa è chiedere di celebrare il matrimonio col rito religioso ed anche il sapere che esso è considerato tale, ed altra cosa è avere la retta intenzione di fare ciò che fa Cristo e la Chiesa, ossia di voler celebrare il sacramento»⁵⁸. In conclusione pare possano ricondursi a due le linee dottrinali emerse: la prima, che ritiene sufficiente, anche nel matrimonio sacramentale, la mera intenzione contrattuale; la seconda, che ritiene necessaria una intenzione matrimoniale sacramentale. Tra l'una e l'altra pare debba stabilirsi un *minimum*: che vi sia almeno l'intenzione di fare

⁵⁷ Si veda per tutti C. BURKE, «La sacramentalità del matrimonio» (cf. nt. 27), 143-145.

⁵⁸ D. FALTIN, «L'esclusione della sacramentalità» (cf. nt. 44), 80.

ciò che fa la Chiesa e che questa intenzione sia in qualche modo sacramentale, tale cioè da intendere e non escludere positivamente che il patto matrimoniale è per i battezzati sacramento.

Questo va affermato anche perché nella celebrazione dei sacramenti la Chiesa non è solo attenta alla validità di essi come atti giuridici, ma anche alla loro efficacia. Perciò, è chiaro che quando uno riceve e amministra il sacramento del matrimonio, se con positivo atto di volontà ne esclude la dignità sacramentale, il matrimonio è nullo; deve restare altresì chiaro che, per l'efficacia del sacramento, è necessario un minimo di fede, unitamente all'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa, cioè di celebrare il matrimonio sacramentale. In tal senso, cioè a garanzia dell'efficacia del sacramento, non sarà inutile insistere sulla preparazione al matrimonio, che oggi più che mai, deve essere prospettato come un vero e proprio itinerario di fede, «analogo al catecumenato, nel quale occorre in particolare approfondire la conoscenza del mistero di Cristo e della Chiesa, il significato della grazia del matrimonio cristiano, i suoi compiti, e disporsi debitamente a prendere parte attiva e consapevole ai riti della liturgia nuziale»⁵⁹. In questa prospettiva assume tutta la sua importanza la preparazione al matrimonio che in qualche modo trova il suo momento culminante nell'ammissione ad esso⁶⁰.

⁵⁹ IOANNES PAULUS PP. II, *Adhortatio apostolica Familiaris consortio*, n. 66, AAS 73 (1981) 161.

⁶⁰ Cf. M. GAS I AIXENDRI, «Ammissione al matrimonio sacramentale e fede dei nubenti», in M.A. ORTIZ (ed.), *Ammissione alle nozze e prevenzione della nullità matrimoniale*, Milano 2005, 257-282.

6. Fede, intenzione e dignità sacramentale nella giurisprudenza

Premesso che è solo a partire dalle sentenze del 1986 che le *Decisiones seu sententiae* riportano la rubrica con il titolo specifico *Dignitas sacramentalis* quale capo autonomo di nullità, bisogna subito affermare che la mancanza di fede non costituisce un capo di nullità, che in via di principio essa non comporta la mancanza di volontà matrimoniale, in quanto si colloca sul piano intellettuale e non su quello volitivo che è proprio dell'intenzione, e, infine, che la fede si colloca a livello dell'efficacia e non come requisito per la validità del matrimonio. Diverso è il discorso sull'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa. Tale intenzione pare debba collocarsi quale requisito almeno implicito perché il sacramento sia valido. Il carattere implicito che viene richiesto deve garantire, specie nei cristiani che hanno abbandonato la fede o che la rifiutano, almeno l'esistenza di una fede in germe. Se, poi, si considera che il matrimonio viene inserito tra i sacramenti della maturità cristiana⁶¹, certamente sorgono problemi in relazione alla sufficienza del *minimum intentionale*.

6.1 *Il matrimonio, sacramento della maturità cristiana?*

La giurisprudenza rotale ha seguito un indirizzo comune e costante nel sottolineare la naturale dignità

⁶¹ Così in una coram Serrano, *Romana*, 18 aprilis 1986, in AA.VV., *Sacramentalità e validità del matrimonio* (cf. nt. 27), 203-215; e in una coram Serrano, *Campobassen.*, 1 iunii 1990, in AA.VV., *Sacramentalità e validità del matrimonio*, 269-284.

del contratto matrimoniale elevato a sacramento, indirizzo espresso nella massima "*qui vult matrimonium vult sacramentum*". Pertanto, si ha un matrimonio nullo quando esiste una volontà prevalente di escludere lo stesso matrimonio. Oggi però, alcuni Autori, pongono in questione il principio della stretta inseparabilità tra contratto e sacramento, specie chi, come abbiamo sopra segnalato nella coram Serrano del 18 aprile 1986, inserisce il matrimonio tra i sacramenti della maturità cristiana, e riflette che è possibile che anche tra i battezzati possa esservi una attitudine contro la fede e quindi una deliberata esclusione del sacramento. Lo stesso Ponente in una sua del 1 giugno 1990, riprendendo le argomentazioni della precedente sentenza, insiste sul carattere interpersonale del matrimonio e sulla sua caratterizzazione di *actus humanus*, quindi consapevole e deliberato, atteso che le parti sono sia ministri sia soggetti destinatari del sacramento.

La coram Serrano del 18 aprile 1986 si occupa del caso di un attore assolutamente privo di religiosità, al punto che i figli nati dal matrimonio vengono battezzati all'insaputa dell'attore simulante.

L'identificazione che prospetta l'inseparabilità tra contratto e sacramento, stabilita dal can. 1055 §2, rende molto difficile dimostrare la nullità del matrimonio del battezzato che asserisce di aver perso la fede e perciò non presta la sua adesione al matrimonio in quanto sacramento cristiano⁶².

⁶² «[...] qui elatis verbis, etsi baptizatum, iam diu ante matrimonium fidem deseruisse et matrimonio nullo modo adhesisse qua christiano mysterio». AA.VV., *Sacramentalità e validità del matrimonio* (cf. nt. 27), 204.

La Rota ha sempre sostenuto la peculiare naturalezza del sacramento del matrimonio, in quanto Cristo ha elevato a sacramento lo stesso contratto matrimoniale tale quale esisteva in natura. Per tale ragione i cristiani per amministrare e ricevere questo sacramento devono ottemperare soltanto a quei requisiti che sono propri del matrimonio come contratto naturale, poiché chi vuole il contratto vuole anche il sacramento. È questa la linea giurisprudenziale rotale, che ha dichiarato nullo il matrimonio solo quando ha verificato l'esistenza della volontà prevalente di rifiutare il matrimonio stesso⁶³.

Il Ponente, a questo punto, annota come l'odierna mentalità interroghi la dottrina circa l'assoluta inseparabilità tra contratto e sacramento e come la Commissione Teologica Internazionale⁶⁴ abbia enfatizzato il ruolo della fede nell'amministrazione-ricezione di questo sacramento, senza dimenticare il magistero conciliare circa la libertà religiosa da una parte (DH 1) e lo *ius connubii* dall'altra (GS 87).

Nemmeno si può dimenticare la peculiarità del sacramento del matrimonio, per il fatto che i contraenti sono allo stesso tempo ministri e destinatari del sacramento in questione.

Sono essi, infatti, che apportano la materia e la forma sacramentali; ragione per cui l'argomento, che negli altri sacramenti serve per assicurare la validità, dal punto di vista ministeriale, nel nostro caso deve avere un contenuto più ampio della stessa intenzione.

⁶³ Cf. AA.VV., *Sacramentalità e validità del matrimonio* (cf. nt. 27), 205.

⁶⁴ Cf. COMMISSIO THEOLOGICA INTERNATIONALIS, *Theses de doctrina matrimonii christiani*, EV 6/480-510.

In altre parole, l'attitudine del soggetto richiede non solo una disposizione, almeno implicita (di fare ciò che fa la Chiesa), ma anche di essere causa materiale e formale intrinseca. Pertanto, per il matrimonio, non appare tanto evidente, come negli altri sacramenti, l'attuazione quasi automatica del rito sacramentale vincolato al carattere del ministro.

Il sacramento del matrimonio non appartiene, inoltre, ai sacramenti della iniziazione cristiana ma semmai a quelli della maturità cristiana, ed esige che si applichino i principi stabiliti per i sacramenti degli adulti.

Il carattere battesimale non impedisce un'attitudine cosciente contro la fede e nemmeno la deliberata esclusione del sacramento e, di conseguenza, l'esclusione del patto coniugale in quanto realtà sacra.

Pertanto l'accettazione da parte del contraente di alcune delle obbligazioni che sorgono dal patto coniugale non significa anche l'accettazione del vero matrimonio così come lo intende la Chiesa con i suoi elementi essenziali.

Nella situazione concreta è provato che l'attore non voleva il matrimonio cristiano, come conseguenza di una sua chiara opposizione e rifiuto della Chiesa e delle obbligazioni che essa impone. L'accettazione della celebrazione religiosa avvenne per sole imposizioni esterne, perché il contraente in realtà non credeva né alla Chiesa né ai sacramenti.

La coram Serrano del 1 giugno 1990 si pone a completamento della sentenza del 1986, evidenziando anzitutto il carattere interpersonale del matrimonio, dove il consenso viene qualificato non solo come *actus hominis*, ma come *actus humanus*, dotato cioè di piena deliberazione di volontà.

In questo contesto, la sentenza ribadisce che il matrimonio va considerato tra i sacramenti della maturità cristiana e, di conseguenza, l'intervento dei contraenti, che sono al contempo ministri e destinatari, deve essere più pieno e cosciente che negli altri sacramenti. Ciò tenuto anche conto del fatto che, data l'inseparabilità tra contratto e sacramento, se questo non esiste nemmeno l'altro si può realizzare.

Fino ad oggi la problematica in esame si è concentrata sul matrimonio tra battezzati, ma non mancano sentenze che sembrano voler considerare l'esclusione della sacramentalità come capo autonomo di nullità. Secondo il Ponente questa nuova tendenza è apprezzabile perché il sacramento, "*actum sacrum*", non può essere segno personale ed efficace della grazia se non viene realizzato coscientemente. Inoltre, a volte, si esagera parlando di efficacia *ex opere operato*: infatti, questo principio dovrà sempre intendersi all'interno di uno schema personalistico.

Infine, esiste una relazione tra l'esclusione dell'indissolubilità e della sacramentalità, poiché l'esclusione di questa è un indizio per provare l'esclusione di quella, anche se è evidente che nell'esclusione della sacramentalità è più influente il fatto della mancanza di fede.

Nonostante l'educazione cristiana del simulante, questi aveva rifiutato l'intero sistema religioso, ripudiando tutti i dogmi e i sacramenti; e così il vincolo che intendeva contrarre non può essere definito in alcun modo come coniugale-cristiano. E, pertanto, anche dimostrando che lo sposo aderì al progetto della sposa, la quale intendeva contrarre un matrimonio cristiano, non è sostenibile la validità del sacramento. Difatti, questa adesione avrebbe senso

per gli altri sacramenti, per esempio per il battesimo e per l'Eucaristia nei quali si apporta una materia diversa dal ministro, ma non per il matrimonio nel quale lo stesso ministro è materia del sacramento. Quindi, non è sufficiente una mera adesione ad esso, ma si richiede un atto di autentica e deliberata consapevolezza, un atto *ex corde*⁶⁵.

6.2 *L'intenzione sufficiente di fare ciò che fa la Chiesa*

Ma proprio su questo punto, una *coram* Burke del 23 giugno 1987⁶⁶ aveva precisato sia che non è in potere del cristiano di escludere l'aspetto sacramentale, sia che la dimensione attiva e cosciente di fede, che si vorrebbe per una valida ricezione dei sacramenti, non si può applicare al matrimonio, tanto che la Chiesa ammette al battesimo i bambini e al matrimonio anche coloro che sono imperfettamente preparati, purché almeno implicitamente accettino la celebrazione del matrimonio religioso⁶⁷. Diverso è il caso di coloro che, pur battezzati, apertamente ed espressamente rifiutano di fare ciò che fa

⁶⁵ «Argumentum valeret si sacramentum matrimonii sine-
ret – sicut Baptismus, v. gr. vel Eucharistia – uti “materia” ab
ipsomet ministro diversa, etsi personali, in hypotesi ab altera
persona allata. Sed si, sicut revera est, consensus ex utrobique
constare debeat actu personali, satis non est observantia vel for-
mali respectu erga alteram partem, nisi consentiens ex se corde
adhereat». AA.VV., *Sacramentalità e validità del matrimonio*
(cf. nt. 27), 282.

⁶⁶ AA.VV., *Sacramentalità e validità del matrimonio* (cf.
nt. 27), 217-221.

⁶⁷ Cf. IOANNES PAULUS PP. II, *Adhortatio apostolica
Familiaris consortio*, n. 68, AAS 73 (1981) 163-165.

la Chiesa quando celebra il matrimonio: si ha qui una esclusione con positivo atto di volontà.

Tutto considerato, nonostante vi siano acquisizioni dottrinali e giurisprudenziali diversificate e talvolta divergenti, tenendo conto anche del fatto che il matrimonio tra battezzati è un atto sacramentale, che quindi impone di considerare non solo la validità ma anche la sua efficacia nell'ordine della grazia, tenendo però sempre distinti i due livelli, pare possano ritenersi come punti fermi i seguenti: la fede non è in alcun modo requisito per la validità del matrimonio tra i battezzati; il matrimonio, infatti, si costituisce come sacramento tra i battezzati. L'intenzione sufficiente di fare ciò che fa la Chiesa consiste nell'accettazione del patto naturale in tutto ciò che lo costituisce nella sua essenza secondo il disegno di Dio. Pertanto per una valida celebrazione sacramentale del matrimonio è sufficiente accettare la dimensione naturale della coniugalità iscritta nel progetto di Dio creatore; quando questo progetto è assunto tra battezzati esso è sacramento.

Nella parte *in iure* ci si riferisce esplicitamente all'esclusione della dignità sacramentale, in relazione al can. 1055. L'esclusione della *sacramentalis dignitas* si può configurare sia come simulazione totale, quando si esclude non solo la sacramentalità, ma il matrimonio anche come contratto naturale, sia come simulazione parziale, quando si vuole il matrimonio, ma privo della sacramentalità.

Quando, però, per mancanza di fede o per insufficiente educazione religiosa non si vuole il sacramento, una o entrambe le parti non rifiutano il sacramento, se l'intenzione prevalente è di contrarre un vero matrimonio, non si può configurare una vera e propria simulazione.

La sacramentalità costituisce un dono e un beneficio inscindibilmente unito al matrimonio cristiano a tal punto che non è in potere del contraente di privarlo della dignità sacramentale⁶⁸.

Spiega il Ponente che è un errore frequente pensare che la sacramentalità consista nei riti religiosi che integrano la celebrazione e che non si vogliono. Detta sacramentalità è costituita piuttosto da una nuova dignità, arricchita con beni soprannaturali che Cristo stesso conferisce al matrimonio. Pertanto, l'intenzione di escludere il rito religioso non comporta *eo ipso* l'esclusione della sacramentalità, poiché solo il rifiuto di questa, per mezzo di un atto positivo di volontà, può invalidare il matrimonio.

Come risulta sia dal magistero sia dalla prassi di battezzare i bambini, il tentativo di richiedere una fede attiva e cosciente per una valida ricezione dei sacramenti è stato sempre rifiutato dalla Chiesa. A conferma di ciò, il Ponente invoca l'autorità di *Familiaris consortio* 68⁶⁹, dove si dichiara che devono essere ammessi al matrimonio canonico anche coloro che sono imperfettamente preparati, mentre devono essere esclusi quanti apertamente ed espressamente rifiutano ciò che la Chiesa fa quando celebra il matrimonio dei battezzati.

Pertanto, né la mancanza di fede attiva né la mancanza di pratica religiosa sono adeguate a con-

⁶⁸ «Si christianus habet in voluntate verum matrimonium contrahere, nulla est ei potestas aspectum sacramentalem excludendi». AA.VV., *Sacramentalità e validità del matrimonio* (cf. nt. 27), 218.

⁶⁹ Cf. IOANNES PAULUS PP. II, *Adhortatio apostolica Familiaris consortio*, AAS 73 (1981) 163-165.

figurare l'esclusione della sacramentalità dal matrimonio⁷⁰.

In una coram Hout del 10 novembre 1987⁷¹, riferendosi all'esclusione della sacramentalità del matrimonio, il Ponente sostiene che oggi giorno non si può presumere che chi contrae matrimonio lo contrae così come fu istituito da Cristo. La maggioranza dei battezzati si trova in una situazione di errore, anche se conosce sufficientemente la dottrina della Chiesa.

Per amministrare validamente il sacramento si richiede l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa; quindi, se si pone il rito esterno, ma, internamente, si rifiuta di fare ciò che fa la Chiesa, si amministra invalidamente il sacramento. Tuttavia, si richiede una minore intenzione in chi riceve che in chi amministra il sacramento. E bisogna tener conto che nel sacramento del matrimonio i contraenti sono i ministri del sacramento. Pertanto, ciò che si afferma nel caso di amministrazione e ricezione dei sacramenti degli adulti, *a fortiori* deve applicarsi a proposito del matrimonio. Nella parte *in iure* il Ponente invoca l'autorità della Commissione Teologica Internazionale e il commento che il Segretario della Commissione propone, quando afferma che la chiave del problema riguardo la validità-nullità del matrimonio celebrato senza fede sta nell'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa: se questa viene rifiutata esplicitamente, nonostante il battesimo ricevuto nell'infan-

⁷⁰ Cf. AA.VV., *Sacramentalità e validità del matrimonio* (cf. nt. 27), 219-220.

⁷¹ Cf. Coram Hout, *Taurinen.*, 10 novembris 1987, in APOSTOLICUM ROTAE ROMANAE TRIBUNAL, *Decisiones seu sententiae*, 79 (1992) 622-631.

zia, non è possibile realizzare un matrimonio sacramentale.

6.3 *Sacramentalità, fede personale ed errore*

Trattando della conformità tra due sentenze, quella di prima istanza che dichiarò nullo il matrimonio per errore che determina la volontà in relazione alla sacramentalità, e quella rotale di seconda istanza che dichiarò la nullità per simulazione totale, un decreto coram Bruno⁷², nel quale si tratta principalmente della questione processuale della conformità di due sentenze, sostiene che nel matrimonio tra battezzati, atteso che le parti sono anche ministri del sacramento, se una parte, per errore radicale e invincibile, esclude la sacramentalità e, implicitamente, l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa, la sua esclusione distrugge la stessa sostanza del matrimonio e, di conseguenza, opera una simulazione totale.

Una coram Stankiewicz⁷³, che giudica in terza istanza una causa introdotta in prima istanza per errore circa l'indissolubilità e per esclusione della stessa, risolta affermativamente, ma non confermata in seconda istanza, considera che nei paesi dove prevalgono i principi del laicismo, può succedere che i battezzati si accostano al matrimonio con una fede personale debole o addirittura senza fede alcuna.

Nell'ammissione al matrimonio di coloro che abbandonano la fede non si fa riferimento al grado di

⁷² Cf. Decretum coram Bruno, 24 februarii 1989, *Il Diritto Ecclesiastico* 100 (1989) 14-21.

⁷³ Cf. Coram Stankiewicz, 25 aprilis 1991, *Il Diritto Ecclesiastico* 103 (1992) 255-264.

fede personale, ma alla necessità di una retta intenzione di accettare il matrimonio secondo il progetto di Dio e di fare ciò che fa la Chiesa.

Per la validità del matrimonio-sacramento non è richiesta la fede personale del ministro. A dimostrazione di ciò il Ponente si appoggia su autorevole dottrina, secondo la quale, quando gli apostati contraggono matrimonio, se hanno l'intenzione di unirsi con un vincolo permanente, ricevono tutta la realtà costitutiva e virtuale del sacramento che opererà, formalmente, quando la fede verrà recuperata⁷⁴.

Ma colui che con ferma adesione all'ateismo sistematico rifiuta qualsiasi dipendenza da Dio, difficilmente può avere una retta intenzione di contrarre un vero matrimonio con intenzione, almeno implicita, di fare ciò che fa la Chiesa; in quel modo, infatti, oltre a ripudiare la dignità sacramentale ripudierà anche il vincolo, inteso come indissolubile.

Il Ponente, poi, considera l'errore sulla dignità sacramentale quando è determinante sulla volontà del contraente e ne prospetta una sua possibile configurazione quale capo autonomo di nullità.

Su quest'ultimo aspetto si concentra una coram Pompedda, del 16 gennaio 1995⁷⁵.

Dichiarata in prima istanza la nullità del matrimonio per esclusione del *bonum fidei* da parte dell'uomo, il Tribunale di appello non confermò la sen-

⁷⁴ Cf. M. ZALBA, «Num aliquis fides sit necessaria ad matrimonium inter baptizatos celebrandum», *Periodica* 80 (1991) 93-105.

⁷⁵ Cf. Coram Pompedda, *Lausannen., Geneven. et Friburgen.*, 16 ianuarii 1995, in ROTAE ROMANAE TRIBUNAL, *Decisiones seu sententiae*, 87 (1998) 1-9.

tenza di primo grado, alla quale, pervenuta alla Rota, su istanza dell'attrice fu aggiunto il capo di esclusione della dignità sacramentale da parte dell'uomo.

Il Ponente richiama l'attenzione sul contenuto del can. 1099 che, a suo avviso, in questa causa può aiutare a risolvere il caso. Nel canone citato, si distingue l'errore che determina la volontà e che, quindi, invalida il consenso, dall'errore semplice che rimane nell'intelletto e che, dunque, non produce alcun effetto invalidante. Tale distinzione ha la sua ragion d'essere soprattutto nei casi di errore semplice, quando, cioè, una o entrambe le parti, pur avendo idee errate sul matrimonio, come ad esempio può avvenire nel caso degli acattolici, non le applicano al loro.

La simulazione del consenso esige che ci sia un atto interno di volontà nel soggetto che in quel modo rifiuta esplicitamente o implicitamente un elemento essenziale dal suo matrimonio; non è sufficiente, invece, per dimostrare la simulazione provare la semplice assenza di intenzione di contrarre. Difatti il consenso viene manifestato esternamente con un atto positivo di volontà che, pertanto, può essere distrutto solo con un atto positivo contrario.

In giudizio, afferma il Ponente, bisogna indagare quale fu la vera e interna volontà del contraente. Il matrimonio tra battezzati è stato elevato a sacramento, quindi non può sussistere valido contratto che non sia allo stesso tempo sacramento (can. 1055). Pertanto nei fedeli il contratto matrimoniale e il sacramento non possono essere distinti. Ne deriva che i battezzati, che hanno l'intenzione di contrarre un valido matrimonio, ricevono anche il sacramento: per contrarre il matrimonio non è necessaria la fede ma il solo consenso. Per tale motivo gli sposi battez-

zati, che pongono in essere tutto ciò che è richiesto in natura e osservano la forma prescritta, contraggono un vincolo indissolubile che è anche sacramento. Difatti la sacramentalità del matrimonio non dipende dalla fede dei contraenti ma dalla volontà di Cristo.

Il Ponente avverte come la maggior parte della dottrina e della giurisprudenza si sia dimenticata di porre attenzione alla rilevanza diretta che l'errore ha sull'oggetto della volontà: la mancanza di fede sul piano giuridico è, ad avviso del Ponente, proprio una situazione di errore su di un elemento essenziale dell'oggetto del patto coniugale fra due battezzati.

Conclusioni e prospettive

Dalle sentenze qui esposte e dall'esame della giurisprudenza rotale, non è dato dedurre che sia possibile dichiarare la nullità di un matrimonio per mancanza di fede esplicita e consapevole. Ciò detto, però, bisogna prendere atto che la linea giurisprudenziale non è (stata) sempre uniforme e che ha conosciuto una certa evoluzione.

Si osserva una evidente connessione tra la fede e l'intenzione di fare ciò che fanno Cristo e la Chiesa, in ordine alla validità del sacramento e, quindi, del matrimonio tra battezzati. Come pure si ammette una evidente connessione tra l'esclusione della sacramentalità, come capo di nullità matrimoniale, e la mancanza o rifiuto della fede.

L'intenzione, almeno implicita, di fare ciò che fa la Chiesa è necessaria per garantire la validità del sacramento. Ciò è richiesto anche perché nel matrimonio cristiano ministri sono gli stessi contraenti.

La giurisprudenza ha elaborato differenti percorsi, ma tutti si ritrovano sotto il comune denominatore che richiede non la necessità della fede per la validità del matrimonio, ma la verifica che, in caso di battezzati che abbiano perduto o rifiutino la fede, questo fatto non pregiudichi l'esistenza di quel *minimum* di fede in germe o che almeno vi sia l'attitudine a riceverla. Su questo aspetto ha giocato un ruolo determinante la dichiarazione della Commissione Teologica Internazionale. Anche se la giurisprudenza condivide ampiamente il principio secondo cui «*ad validum contrahendum matrimonium fides necessaria non est, sed unus consensus*»⁷⁶, specialmente alla luce delle menzionate *Propositiones*, ha affrontato la questione della rilevanza canonica della mancanza di fede personale nei contraenti battezzati e dell'influsso di tale difetto personale sulla loro intenzione generale e sacramentale nel matrimonio sacramentale.

L'impostazione data dalla Commissione Teologica Internazionale conferma l'esigenza del *vestigium fidei*, quale *condicio* atta a garantire la formazione dell'intenzione generale e veramente sacramentale di fare ciò che fa Cristo e la Chiesa, affinché il consenso «*sub aspectu sacramenti fiat verus actus humanus*». Su questa linea, le sentenze rotali mostrano notevole equilibrio riguardo alla possibilità di attribuire rilevanza alla mancanza di fede perso-

⁷⁶ Coram Pompedda, *Apuanien.*, 20 novembris 1970, in TRIBUNAL APOSTOLICUM ROTAE ROMANAE, *Decisiones seu sententiae*, 62 (1980) 476; coram Stankiewicz, *Bononien.*, 29 aprilis 1982, in APOSTOLICUM ROTAE ROMANAE TRIBUNAL, *Decisiones seu sententiae*, 74 (1987) 654.

nale nei contraenti battezzati e all'insufficienza della *recta intentio* non sostenuta dalla fede.

In definitiva, dall'assenza totale di fede o dal suo rifiuto può conseguire l'esclusione della sacramentalità, la quale può configurarsi come capo di nullità sia a tenore del can. 1099, come errore che determina la volontà, sia a tenore del can. 1101 §2, come simulazione totale o parziale.

La giurisprudenza che considera l'esclusione della sacramentalità come simulazione totale, e che ammette la nullità del matrimonio per difetto di consenso, si fonda sulla dottrina della assoluta inseparabilità tra contratto e sacramento nel matrimonio tra battezzati. Anche quando si fa rientrare l'esclusione della sacramentalità nella simulazione parziale, essa avrà lo stesso effetto invalidante il consenso matrimoniale.

La giurisprudenza che ammette il cosiddetto personalismo teologico e giuridico, secondo cui perché un matrimonio si elevi a sacramento è necessario un atto veramente umano e cristiano, sufficientemente libero e responsabile, sino a qualificare il matrimonio come sacramento della maturità, non può mancare di suscitare qualche perplessità. La teologia cattolica ha già applicato ad un altro sacramento – la confermazione – il concetto di maturità⁷⁷, lo stesso concetto che nelle sentenze citate si vuole applicare al matrimonio ma che è stato proprio di uno dei sacramenti dell'iniziazione cristiana, dai quali il matrimonio dovrebbe differire in quanto sacramento non di iniziazione ma di maturità; la stessa giurisprudenza utilizza la categoria della maturità quando

⁷⁷ *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 1308.

deve spiegare che vi è un grave difetto di discrezione di giudizio, a tenore del can. 1095, n. 2.

Dal punto di vista dell'errore circa la dignità sacramentale, la mancanza di fede costituisce un *error pericax* in quanto questa situazione soggettiva del contraente rappresenta un'adesione ad un errore obiettivo.

Ulteriore aspetto di riflessione è costituito dal cosiddetto automatismo sacramentale che si riassume nell'espressione *ex opere operato*. La sua "rivisitazione" è suggerita dall'analisi, nei singoli casi, dell'intenzione personale e responsabile sia di chi amministra sia di chi riceve il sacramento.

Uguale "rivisitazione" va applicata alla posizione classica racchiusa nell'adagio «*qui vult matrimonium vult sacramentum*». Questa presunzione, infatti, deve essere sottoposta alla verità che proviene dall'analisi dei singoli casi che la categoria dei cosiddetti battezzati non credenti può prospettare.

La fede personale consapevole ed attiva non può essere richiesta per la validità del matrimonio cristiano⁷⁸, in quanto la fede personale dei nubendi per sé non costituisce la sacramentalità del matrimonio.

In base a ciò, è possibile concludere che solamente il fermo rifiuto da parte del contraente battezzato e non credente di fare ciò che fa la Chiesa nell'amministrazione dei sacramenti può invalidare il sacramento del matrimonio⁷⁹.

⁷⁸ Coram Burke, *Calaritana*, 23 iunii 1987, in AA.VV., *Sacramentalità e validità del matrimonio* (cf. nt. 27), 219.

⁷⁹ Coram Pompedda, *Lausannen., Geneven. et Friburgen*, 16 ianuarii 1995, in ROTAE ROMANAE TRIBUNAL, *Decisiones seu sententiae*, 87 (1998) 1-9.

Nonostante qualche voce contraria, ma isolata, si può prudentemente ritenere che, se il battezzato ha l'intenzione di sposarsi e di legarsi in un amore unico ed indissolubile implicitamente possiede anche quella disposizione personale, fede o almeno *vestigium fidei*, che si dovrà presumere in qualunque battezzato.

Stando alla giurisprudenza prevalente, la mancanza della fede, dunque, di per sé, non ha rilevanza invalidante il consenso, quando si è certi dell'esistenza della *recta intentio* di celebrare il vero matrimonio. Sotto il profilo processuale, in ambito probatorio, però, la mancanza di fede, che, insieme ad altri elementi, rientra nella *causa simulandi*, costituisce un elemento indispensabile comprobante l'esclusione della sacramentalità.

LUIGI SABBARESE, C.S.